



# COMUNE DI ZERFALIU

*Provincia di Oristano*

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR

P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: [protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it)

## DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE N. 83 DEL 23/04/2024

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI FORFETTARI RELATIVI ALL'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro del mese di aprile del giorno ventitre nel proprio ufficio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott.ssa Antonietta Palmas, nell'esercizio delle proprie funzioni,

in disposto:

- degli artt. n. 107 e 109 del D.lgs.18.08.2000 n. 267;
- del Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2024, con il quale viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile fino al 31.12.2024 alla dott.ssa Antonietta Palmas.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 82 commi 1, 8 e 10, che contiene le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 04.04.2000 che ha emanato il regolamento per la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a norma dell'art. 82 del T.U. 267/2000.

RILEVATO che all'art. 1, tab. A del D.M. 119/2000, in relazione alla dimensione demografica del Comune, si stabiliscono le indennità per i componenti dell'organo esecutivo.

VISTO l'art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), secondo cui per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono rideterminate "in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005" le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi.

VISTO l'art. 73 della LR. 4.02.20156, n. 6, di riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna, il quale demanda ad un regolamento del Consiglio regionale, adottato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale, la determinazione delle misure, dei limiti e delle modalità di riconoscimento di rimborsi spese in favore di Sindaco e componenti della Giunta comunale, con oneri a valere sui trasferimenti del fondo unico regionale.

VISTO il "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive n.9/A approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019, il quale stabilisce all'art. 2 *"Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016. Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprono l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione."*

DATO ATTO che l'art. 3 del citato Regolamento prevede, ai commi 1 e 2 che:

*1.1 rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana; per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, con deliberazione della giunta comunale.*

*2.i limiti massimi del rimborso forfettario per gli amministratori comunali sono stabiliti sulla base delle diverse classi demografiche dei comuni secondo le modalità di cui all'allegato 1.*

DATO ATTO inoltre che lo stesso art. 3, al comma 4, stabilisce che *"nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:*

- a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;*
- b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;*
- c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale".*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.03.2019 con la quale si è preso atto del regolamento 9/A, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna, in data 08/01/2019, con istituzione con

decorrenza dal 01.04.2019, del rimborso forfettario in favore del Sindaco nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuita, per un importo pari a € 650,73 mensili.

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 30 del 11.06.2019 di rettifica della precedente deliberazione n. 12 del 26.03.2019 con la quale si è stabilito che il rimborso forfettario in favore del Sindaco sia pari al 50% dell'indennità spettante ai sensi del D.M. 119/2000, pari a € 1.446,08 mensili, e pertanto pari a € 723,04 mensili;
- n. 32 del 11.06.2020 con la quale è stato adeguato l'importo del rimborso forfettario a favore del Sindaco, nel rispetto del Regolamento n. 1, del 05-02-2019, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8 gennaio 2019 e pubblicato sul Buras in data 14-02-2019, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, stabilendo il rimborso mensile in € 650,73.

RICHIAMATE le delibere della Corte dei Conti della Regione Sardegna:

- n°58 del 23/09/2019 che conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il quantum del rimborso forfettario spettante agli amministratori locali è determinabile nel rispetto di quanto previsto nella tabella A del D.M. 119/2000 decurtata in maniera permanente del 10% ai sensi dell'art. 1, c.54, della Legge n° 266/2005 ispirato al contenimento dei costi della Politica. Nella stessa deliberazione i Magistrati contabili osservano inoltre che *“a evitare che siffatte misure si convertano indebitamente in una sorta di retribuzione integrativa della funzione, occorre ribadire che la causa giustificativa di quello che è definito in sede regolamentare come rimborso in termini forfettari, e presupposto richiesto dalla norma di legge per la sua corresponsione, è la sussistenza di una spesa/onere che sia verificabile nel suo sostenimento e nella sua riconducibilità alla funzione sebbene l'erogazione avvenga in misura forfettaria e non analitica. Ciò è espressamente rimarcato dal concetto di “effettività” ribadito dalla norma di legge. Ulteriormente, la sua corresponsione, ai sensi dell'art. 73, comma 2, L.R. 2/2016, dovrà essere gestita con “modalità” e “criteri” basati, oltre che sulla “effettività”, anche sulla “ragionevolezza delle spese”, quale canone generale che deve presiedere a un dispendio di pubbliche risorse, e sulla “partecipazione alle attività collegiali”, quale esplicazione del nesso funzionale della spesa, e, comunque, nel rispetto dei “tetti massimi ammissibili”, quale richiamo ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.....;*
- da n° 61 a 64 emesse in data 29/09/2019 che ribadiscono il concetto di cui sopra.

VISTA la nota della Regione Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica (ns prot. 786 del 28.02.2020), con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dei rimborsi forfettari in favore degli amministratori locali, ribadendo ulteriormente i concetti espressi dalla Corte dei Conti.

PRESO ATTO altresì che la Corte dei Conti con le deliberazioni sopra citate ha osservato che *“la causa giustificativa del rimborso forfettario è la sussistenza di una spesa/onere che sia verificabile nel suo sostenimento e nella sua riconducibilità alla funzione sebbene l'erogazione avvenga in misura forfettaria e non analitica.*

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07.02.2023 con la quale si stabiliva di:

- Di confermare l'attribuzione del rimborso forfettario in favore del Sindaco, fissato nella misura di 50%, di cui al suddetto Regolamento di attuazione art. 73 L.R. 2/2016, quantificato nel tetto massimo di € 650,73, a garanzia del “diritto di accesso a tutti i cittadini alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore.
- Di regolamentare i rimborsi forfettari connessi alle funzioni elettive e alla partecipazione ad attività collegiali purché, ai fini della loro corresponsione, gli oneri sostenuti risultino effettivi, ragionevoli, verificabili e riconducibili alla funzione elettiva, non espressamente vietati o ritenuti tali dalla giurisprudenza di merito.

- Di provvedere alla copertura dei suddetti rimborsi forfettari a valere sul Fondo Unico degli enti locali, mediante ricorso a risparmi di spesa, che dovranno essere esplicitati in sede di determinazione del rimborso stesso.
- Di subordinare la liquidazione dei rimborsi forfettari alla presentazione di idonea documentazione al fine di dimostrare la sussistenza di una spesa/onere verificabile e ragionevole nel suo sostenimento e riconducibile alla funzione di amministratore; qualora i beneficiari non presentino pezze giustificative o le stesse non siano ritenute idonee alla corresponsione del rimborso e pertanto non siano in grado di giustificare lo stesso, l'ufficio non procederà all'erogazione della somma.
- Di assegnare le eventuali economie formatesi a seguito di mancata presentazione delle pezze giustificative o inidoneità delle stesse, fermo restando il limite massimo assegnato al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, in ragione dei compiti e delle responsabilità ricadenti su ciascuno, subordinando l'erogazione delle indennità alla presentazione delle pezze giustificative.
- Di dare atto che il rimborso forfettario:
  - a) non sarà erogato automaticamente ma è vincolato al rispetto della condizione di cui alla lettera b);
  - b) sarà erogato dietro presentazione di pezze giustificative/fatture/ricevute fiscali, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
  - c) le liquidazioni avranno cadenza trimestrale.

RITENUTO opportuno provvedere ad assumere impegno di spesa relativamente ai rimborsi forfettari per l'anno 2024, quantificati nell'importo massimo presunto di € 7.808,76 dando atto che si provvederà con atto successivo a liquidare le eventuali somme spettanti, qualora gli amministratori presentino idonee pezze giustificative.

ESPRESSO il parere favorevole della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. N. 267 del 2000 e sulla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 – c 1 – lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009.

Tutto ciò premesso

### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** in favore degli Amministratori Comunali, l'importo massimo presunto di € 7.808,76, relativo ai rimborsi forfettari delle spese connesse con l'esercizio del mandato, per l'anno 2024.

**DI DARE ATTO** che si provvederà con successivo provvedimento a liquidare le eventuali somme spettanti, qualora gli amministratori presentino idonee pezze giustificative.

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € 7.808,76 sul capitolo 1007/1 del Bilancio di Previsione 2024/2026.

**DI TRASMETTERE** l'atto per la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo [www.comune.zerfaliu.or.it](http://www.comune.zerfaliu.or.it) e all'albo pretorio on line ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

**Il Responsabile del Servizio**

*Firmato digitalmente*

Dott.ssa Antonietta Palmas